



Città metropolitana
di Venezia



**Ente di governo
del trasporto pubblico locale del
bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 62 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD AVM S.P.A. ALLA MODIFICA AL SERVIZIO
EXTRAURBANO, CORSE DI RINFORZO SCOLASTICO CON CAPOLINEA PERTINI
FOSCARI E CAMPORESE GRITTI, PER L'AMBITO DI UNITÀ DI RETE DEL VENETO
CENTRO-MERIDIONALE - LR 25/1998 ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E ART.8
COMMA 2**

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- vi il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
- viii l’ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;
- ix il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all’arch. Alberta Parolin dell’incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, e alla Sottosezione “Programmazione per la prevenzione della corruzione”, che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

- i l’art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;
- ii l’art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province;

premesso che:

- i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell’ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l’individuazione e costituzione dell’Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii con delibera dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;

viste:

- i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l’Ente di governo costituisce “Autorità competente” nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;
- ii la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo n. 1 del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Ente di governo ai sensi dell’art. 18 della citata Convenzione;
- iii la deliberazione n. 11 dell’Assemblea dell’Ente di governo del 22/12/2022 che stabilisce di affidare in house providing ad AVM S.p.A. la gestione, in regime di concessione, dei servizi di TPL dell’Ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale;
- iv il contratto di servizio (CdS) stipulato dalla Città Metropolitana di Venezia con AVM S.p.A. in data 09/08/2023, prot. n. 55167/2023, per l’esercizio della rete dei servizi minimi, con validità dal 01/04/2023;

premesso che:

- i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii l’atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:
 - il Servizio Trasporti e Autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;

- il dirigente dell'Area mobilità, Servizio Trasporti e Autoparco quale responsabile del procedimento;

considerata la determinazione TPL n. 57/2025 del dirigente dell'Area Mobilità, Servizio Trasporti e Autoparco, che autorizza l'azienda AVM S.p.A. a svolgere il programma di esercizio invernale 2025-2026, per l'ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale;

visto l'incontro tra l'Azienda di trasporto con la Città metropolitana di Venezia del giorno 02/10/2025, in occasione del quale è emerso quanto segue:

- le corse mattutine di rinforzo scolastico, aventi capolinea in Pertini Foscari e Camporese Gritti, subiscono sistematicamente ritardi di pochi minuti a seguito della congestione stradale causata dal flusso pedonale continuo di studenti che, discesi alla fermata Bissuola Esiodo, percorrono l'attraversamento su via Tina Anselmi, provocando un peggioramento della già critica situazione del traffico veicolare circolante, e coinvolgendo le stesse corse di TPL;
- nell'arco dell'anno scolastico 2024-2025 è stata sospesa la fermata Bissuola Varrone allo scopo di arginare il fenomeno descritto al punto precedente, senza tuttavia risolvere la criticità;
- a soluzione della criticità sopra indicata si è concordato di sospendere in via sperimentale, per tutte le corse di rinforzo scolastico, la fermata denominata Bissuola Esiodo, allo scopo di evitare il flusso continuo di studenti in attraversamento di via Tina Anselmi, i quali rimarranno a bordo degli autobus, discendendo ai rispettivi capolinea; in questo modo si eviterà di causare la congestione veicolare e si permetterà alle corse di TPL di giungere ai capolinea negli orari programmati;

considerato che, a seguito di sopralluogo congiunto del 06/10/2025, si sono effettivamente verificate le condizioni di criticità di cui al punto precedente;

vista la conseguente istanza prot. n. 32138 del 09/10/2025, acquisita al prot. C.m. 69843 del 09/10/2025, con la quale l'azienda AVM S.p.A. chiede la sospensione in via sperimentale, **a partire dal 13/10/2025**, della fermata denominata Bissuola Esiodo per tutte le corse di servizio extraurbano a valenza di rinforzo scolastico, secondo quanto descritto al capoverso precedente, modificando il programma di esercizio come segue:

- tutte le corse di rinforzo scolastico delle linee extraurbane ometteranno l'effettuazione delle fermate Bissuola Esiodo (cod. 265) e Bissuola Varrone (cod. 264), proseguendo il viaggio fino ai rispettivi capolinea in prossimità degli istituti scolastici (Foscari-Gritti-Stefanini);
- le linee extraurbane interessate sono le seguenti: 5E, 7E, 53E, 67E;

preso atto che l'autorizzazione alla sospensione delle fermate sopra indicate, per le corse di linee urbane, risulta di competenza dell'Ufficio periferico dell'Ente di governo presso il Comune di Venezia;

ritenuto opportuno assentire alla richiesta dell'Azienda di trasporto, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che tali modifiche non causino penalizzazioni all'utenza;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'azienda AVM S.p.A., con sede legale in Venezia, Isola Nuova del Tronchetto 33, ad effettuare le modifiche del servizio extraurbano, per l'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, consistenti nella sospensione, in via sperimentale, per i motivi in premessa specificati, delle fermate denominate Bissuola Varrone e Bissuola Esiodo, per tutte le corse extraurbane di rinforzo scolastico, a partire dal 13/10/2025.

Le modifiche al servizio non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e non devono causare penalizzazioni all'utenza; qualora si presentassero disservizi all'utenza, l'Ufficio periferico provvederà a rivalutare la presente autorizzazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente